

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2489

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PELLA, DEIDDA, MACCANTI, CAROPPO, TIRELLI, RAIMONDO, BAR-BAGALLO, IARIA, PASTORELLA, PASTORINO, GADDA, MANES

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di identificazione e circolazione dei velocipedi e di sicurezza dei ciclisti

Presentata il 30 giugno 2025

ONOREVOLI COLLEGHI! – Dopo l'approvazione all'unanimità della legge 9 aprile 2025, n. 58, che, modificando l'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ha contribuito a favorire l'attività sportivo-agonistica grazie a un processo di semplificazione dei percorsi autorizzativi, questa proposta di legge modifica ulteriormente alcuni articoli del suddetto codice, al fine di rispondere ad una duplice esigenza: quella di garantire maggiore sicurezza a un utente debole, quale è il ciclista, anche in considerazione della « sproporzione » tra il « velocipede » e i veicoli a motore, e quella di valorizzare l'utilizzo della bicicletta come strumento di pratica sportiva con indubbi benefici di salute e di mobilità sostenibile.

In quest'ottica vanno inquadrare le modifiche riguardanti: l'uso obbligatorio del casco per coloro che praticano attività sportiva, obbligo che ricade su chi utilizza calzature tecniche, che bloccano gli arti inferiori; l'obbligo di luci posteriori anche di giorno, interattive o continue, aspetto che riguarda la maggior visibilità che il ciclista deve avere nei confronti degli altri utenti della strada.

Nell'ottica di incrementare la sicurezza per chi pratica attività sportiva in bici, la proposta di legge contiene una disposizione che permette di marciare, a determinate condizioni, affiancati in massimo di due e in gruppi composti da dieci ciclisti; questa modalità di marcia è già stata sperimentata con successo in altri Paesi. La necessità di tale norma risiede nella dinamica del sor-

passo dei ciclisti: una lunga fila indiana obbliga il conducente ad impegnare le due carreggiate per un tempo molto più lungo di quello richiesto per effettuare un sorpasso di un gruppo di cinque coppie (che rappresenta all'incirca la lunghezza di un autocarro).

Nella stessa ottica si muove la norma volta a garantire la sicurezza degli atleti in allenamento attraverso l'utilizzo di scorte tecniche; la relativa disciplina di dettaglio è rimessa ad un decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dell'interno.

Si introduce poi un codice identificativo del velocipede, da imprimere sul telaio, così da facilitare la ricerca del titolare del ciclo, allorché fosse sottratto illegalmente.

Si prevede, al fine di aumentare la sensibilità e la conoscenza delle norme stradali in materia, che siano oggetto dell'esame per il conseguimento delle varie patenti di guida anche le disposizioni che riguardano la circolazione dei velocipedi.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di scorta tecnica per gli atleti in allenamento)

1. All'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 6-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La scorta di cui al primo periodo può essere autorizzata, a seguito di richiesta, al fine di garantire la sicurezza degli atleti in allenamento su strade aperte al traffico ».

2. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, si provvede all'attuazione del comma 1, individuando i soggetti che possono richiedere la scorta, i casi e le modalità con le quali può essere concessa, i dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta nonché le relative modalità di svolgimento.

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 50 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di codice identificativo dei velocipedi)

1. All'articolo 50 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. I velocipedi prodotti a decorrere dal 1° gennaio 2026 sono dotati di un numero di identificazione impresso sul telaio, annotato presso i registri della Direzione generale per la motorizzazione, con riferimento alle generalità dell'acquirente e degli eventuali successivi proprietari ».

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 3.

(*Modifiche all'articolo 182 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di circolazione dei velocipedi e di comportamento dei ciclisti*)

1. All'articolo 182 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1.1. In deroga a quanto previsto dal comma 1, quando la larghezza della carreggiata è tale da consentire il sorpasso da parte dei veicoli a motore garantendo una distanza laterale minima non inferiore ad 1,5 metri, i ciclisti, anche fuori dai centri abitati, possono procedere affiancati in numero non superiore a due e in gruppi composti da non più di dieci persone »;

b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

« 1-ter. Durante la marcia, ai ciclisti che utilizzano i velocipedi indossando calzature che vincolano gli arti inferiori al veicolo è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati. L'uso del casco protettivo è sempre obbligatorio per i minori di anni diciotto che utilizzano i velocipedi o sono su questi trasportati.

1-quater. Ai ciclisti che utilizzano i velocipedi è fatto obbligo di tenere accesa nella parte posteriore del veicolo, in ogni ora del giorno e in ogni condizione di visibilità, una luce di colore rosso, intermittente o continua, opportunamente collocata in modo da risultare sempre visibile. Fermo restando quanto previsto dal primo periodo, sui velocipedi ad uso sportivo de-

vono essere montate e utilizzate, nelle ore notturne, luci anteriori di colore bianco ».

Art. 4.

(Contenuto della prova teorica per il conseguimento della patente di guida)

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, integra le materie sulle quali si svolge la prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento delle patenti di guida, con l'inserimento delle regole di conduzione dei velocipedi, degli obblighi degli altri utenti della strada verso di questi e verso le segnalazioni imposte dai soggetti abilitati al servizio di scorta tecnica.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0150680